

Per l'impresa soggetta a interdittiva ammesso il controllo di un anno

Antimafia

Misura analoga può essere chiesta al giudice penale senza sospendere l'attività

Guglielmo Saporito

Le nuove opere del Pnrr saranno attuate con una diversa normativa antimafia, in quanto dal gennaio del 2022 sono in vigore le modifiche al testo unico 159/2011 contenute nella legge 233/2021.

In concreto, l'informativa antimafia sarà preceduta da un adeguato contraddittorio e, pur mantenendo la propria incisività, sarà meno aggressiva nei confronti delle infiltrazioni mafiose che si dimostrino solo occasionali. In questo modo il Prefetto, la magistratura amministrativa e quella penale collaboreranno verificando che le imprese siano immuni da contaminazione o, se occasionalmente hanno avuto contatti inquinanti, si sia comunque in grado di reagire attraverso sistemi di controllo. Le informative hanno un effetto dirompente non solo sull'attività d'impresa ma anche sulla titolarità di permessi, autorizzazioni e licenze. Pur essendo rivedibili a distanza di un anno, si

secondo i giudici il controllo giudiziario chiesto dall'impresa non si sovrappone all'interdittiva antimafia e quindi non riabilita l'impresa a partecipare alla gara.

Solo se il controllo sull'impresa sopravviene nel corso dell'esecuzione dei lavori (a gara già conclusa ed aggiudicata), si salvaguarda l'esecuzione dei lavori sospendendo l'interdittiva. Con la stessa logica, il Tar Lecce (1° aprile 2022 numero 535) ritiene che l'impresa colpita da interdittiva antimafia possa chiedere il controllo giudiziario (penale) ed ottenere in questo modo l'eliminazione degli effetti dell'interdittiva per il periodo nel quale vi è il controllo (articolo 94 Tu). Quindi, nel caso di contaminazione occasionale il Prefetto può accordare un periodo di controllo (fino ad un anno) ed una misura analoga può essere volontariamente chiesta dall'impresa al giudice penale, mantenendo in vita l'attività imprenditoriale. Se il Prefetto non concede il periodo di controllo, il Tar potrebbe intervenire in via di urgenza, sollecitando l'applicabilità del controllo prefettizio.

Una procedura di analogo controllo potrebbe essere autonomamente chiesta al giudice penale, e già così emerge un'apparente contraddizione perché i due controlli sembrano sovrapporsi, poiché entrambi tendono a verificare l'oc-

e dovuto trovare un sistema per evitarne l'immediata efficacia.

È stato così previsto (articolo 92 Tu 159/2011) di affidare al Prefetto un potere simile al controllo giudiziario (articolo 34 Tu), volto ad accertare l'eventuale occasionalità di contatti tra imprese sane ed imprese compromesse: prima di colpire con interdittiva le prime, è possibile chiedere un periodo di controllo alla Prefettura, insieme o separatamente ad altre misure quali l'adozione di una vigilanza interna a norma del Dlgs 231/2011 (sulla responsabilità delle società). Proprio il controllo affidato al Prefetto, simile a quello affidato al magistrato penale (articolo 34 Tu) è stato applicato in modo restrittivo dal Consiglio di Stato (14 aprile 2022 numero 2847) ad un'impresa che, durante le operazioni di gara, era stata colpita da interdittiva:

sionalità di contatti compromettenti e la recuperabilità dell'impresa. In passato, non sono mancati contrasti, perché a volte il Prefetto ha impugnato (vanamente) il controllo giudiziario (Cassazione 30 gennaio 2020); altre volte è accaduto che il giudice penale neghi il controllo giudiziario (articolo 34 bis Tu) escludendo contatti compromettenti, ma in tal modo lasciando spazio all'interdittiva del Prefetto paralizzando l'impresa senza lasciare possibilità di controllo giudiziario. Di questi argomenti si è discusso giovedì 28 aprile a Roma presso Università Lumsa, in un incontro organizzato dall'I.g.i. cui hanno partecipato il Prefetto Bruno Frattasi ed il professor Edoardo Giardino illustrando i nuovi rapporti tra prefetture e magistrature.